



PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI EDISU PIEMONTE

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità (di seguito Patto) degli appalti pubblici dell'EDISU Piemonte (di seguito EDISU) stabilisce l'obbligo reciproco e formale tra Operatori economici e personale della Stazione appaltante di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e anticorruzione con l'impegno esplicito di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari.
2. Esso si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, alle concessioni di lavori e servizi nonché a tutti gli appalti disciplinati, o meno, dal D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 (di seguito Appalti)

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di tutti gli Appalti affidati dall'EDISU e deve essere allegato agli stessi.
2. I partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate anche in economia, per l'affidamento di Appalti devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione, un'espressa dichiarazione di accettazione del presente Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei la sottoscrizione della dichiarazione riguarda tutti i consorziati o partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.
3. L'espressa dichiarazione di accettazione del Patto è considerata "essenziali" ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016.
Tale obbligo deve essere esplicitamente previsto nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
4. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica o dell'avvenuto affidamento.

6. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dall'EDISU.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

- 1) L'operatore economico si obbliga a :
 - a) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi per ottenere l'affidamento o per la gestione del contratto;
 - b) non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'EDISU;
 - c) non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiarare, con riferimento alla specifica procedura di acquisizione per la pubblica amministrazione alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) segnalare al Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza (in seguito RPCT) dell'EDISU qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
 - f) segnalare al RPCT dell'EDISU Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - g) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

- 2) L'operatore economico, si impegna a:
 - a) inserire nelle cauzioni da prestare in sede gara per la validità dell'offerta e di buona esecuzione del contratto ulteriori clausole che garantiscono la stazione appaltante – a richiesta della stessa - rispetto agli impegni presi con il presente Patto;
 - b) mettere a disposizione, a richiesta dell'EDISU, anche tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento;
 - c) rendere noti, su richiesta dell'EDISU, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
 - d) non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del DLgs n. 165/2001.
 - e) sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;

- 3) L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'EDISU anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - forniture di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri.
4. Nei contratti stipulati dall'affidatario con i subcontraenti deve essere presente la clausola con la quale questi ultimi si impegnano a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Patto. Copia di quest'ultimo deve essere sottoscritta dai Titolari o Legali Rappresentanti dei subcontraenti e allegata alla richiesta di autorizzazione da presentare all'EDISU. In caso di carenze/irregolarità si applicherà il precedente art. 2.3.

Articolo 4 *Obblighi dell'EDISU Piemonte*

1. L'EDISU si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'EDISU Piemonte approvato con deliberazione del CdA n. 8/16 del 28.1.2016, in particolare, con riferimento agli:
- Art. 3: Regali, compensi e altre utilità,
 - Art. 5: Interessi finanziari e conflitti d'interesse,
 - Art. 6: Obbligo di astensione,
 - Art.7: Prevenzione della corruzione,
 - Art.13: Disposizioni particolari per i dirigenti,
 - Art.14: Contratti e altri atti negoziali
2. L'EDISU è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5 *Violazione del Patto*

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal RPCT in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione degli obblighi da parte dell'operatore economico, concorrente o affidatario, comporterà le seguenti sanzioni che saranno commisurate alla gravità della violazione e alla fase in cui essa viene accertata e determinerà la segnalazione ad ANAC:
- a) Qualora la violazione sia riscontrata in fase di gara:

- Esclusione dalla procedura del concorrente e incameramento della cauzione provvisoria;
- b) Qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento prima della stipula del contratto:
- Revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione.
- c) Qualora la violazione sia riscontrata dopo la stipula del contratto:
- Applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto;
 - Revoca dell'affidamento, risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile e incameramento della cauzione definitiva ferma restando la facoltà dell'EDISU Piemonte di chiedere il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con l'accettazione del Patto. L'EDISU Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno anche di immagine.
- d) Qualora la violazione sia riscontrata al termine dell'esecuzione del contratto
- Si provvederà ad effettuare segnalazione alla competente autorità giudiziaria nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La violazione delle norme previste all'articolo 3 commi a, b, c, d comporterà la cancellazione dagli Albi/Elenchi degli operatori economici e l'esclusione dalle gare indette da EDISU.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto fra l'EDISU e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.